

DCO 32/09
OTTEMPERANZA ALLE DECISIONI DEL
CONSIGLIO DI STATO N. 699/09, 701/09,
702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09,
787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 749/09 E
1191/09, IN MATERIA DI SEPARAZIONE
AMMINISTRATIVA E CONTABILE
(UNBUNDLING). INTEGRAZIONE DELLA
DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ N. 11/07
IN MATERIA DI LIMITAZIONI AGLI OBBLIGHI
DI SEPARAZIONE FUNZIONALE.

Osservazioni ANIGAS

Roma, 3 dicembre 2009

PREMESSA

ANIGAS, apprezza l'iniziativa dell'Autorità di apportare le modifiche e le integrazioni necessarie per adeguare la deliberazione n. 11/07 ed il TIU al dettato delle decisioni del Consiglio di Stato e sottolinea l'opportunità di utilizzare il nuovo provvedimento anche quale strumento per adeguare la normativa regolatoria a quella comunitaria ed alle mutate esigenze del settore.

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

Spunti per la consultazione

S.1 *Si condividono le proposte di modifica e integrazione della deliberazione n. 11/07 e del TIU, delineate nei precedenti paragrafi e dettagliate nella successiva Parte II? Motivare la risposta.*

S.1

Non vi è dubbio che nel considerare appartenenti al gestore indipendente il *“personale con funzioni dirigenziali apicali”* anziché tutto il *“personale con funzioni dirigenziali”*, l'Autorità renda meno impattanti gli obblighi di separazione funzionale in capo agli operatori. Tuttavia, si rileva come tale formulazione (*“personale con funzioni dirigenziali apicali”*) da un lato non consente agli operatori di identificare univocamente i dirigenti appartenenti al gestore indipendente e dall'altro non sembra configurare il puntuale rispetto delle decisioni del Consiglio di Stato secondo cui i dirigenti facenti parte del gestore indipendenti sono senz'altro i direttori generali, cioè quei soggetti che a differenza degli altri dipendenti, godono *“di uno status caratterizzato da spiccate prerogative decisionali, unite ad un regime di responsabilità assimilabile in buona parte a quello degli amministratori, status che li pone in grado di influire sugli obiettivi complessivi dell'impresa e quindi sull'attuazione dell'oggetto sociale, sia pure con il rispetto delle linee tracciate dagli organi societari”*. Si ritiene pertanto necessario che l'Autorità individui esclusivamente nei direttori generali i dirigenti facenti parte del gestore indipendente.

L'intervento delle decisioni del Consiglio di Stato (nn. 699/09, 701/09, 702/2009, 703/09, 778/09, 785/09, 786/09, 787/09, 788/09, 790/09, 792/09, 749/09 E 1191/09) e del TAR Milano (nn. 3929/2009, 3930/2009, 3931/2009 e 3932/2009) ha determinato la caducazione della delibera ARG/com 132/08, con conseguente totale annullamento di tutti i suoi contenuti ivi comprese le tempistiche previste. Allo stato attuale, quindi, non vige alcun termine entro cui i gestori indipendenti debbano trasmettere all'Autorità il programma di adempimenti. Tuttavia, l'Autorità nello schema di provvedimento in consultazione propone di fissare tale termine al 31 dicembre 2009. Considerato che la fase consultiva terminerà il 30 novembre prossimo, qualora fosse confermata la data del 31 dicembre 2009 - pur nell'ipotesi di pubblicazione tempestiva del provvedimento - i gestori avrebbero meno di trenta giorni per ridefinire il programma di adempimenti alla luce del nuovo quadro regolatorio. Tenuto conto che l'annullamento

della citata delibera consente agli operatori di svincolarsi da quanto in essa previsto nella redazione del programma di adempimenti, la rielaborazione di quest'ultimo richiede necessariamente un lasso di tempo più ampio.

Atteso quanto sopra, ANIGAS, ritiene necessario posticipare la data limite proposta dall'Autorità del 31 dicembre 2009 al 30 giugno 2010 e, comunque, ad almeno 180 giorni dalla pubblicazione della delibera conclusiva del procedimento avviato con il DCO 32/09.

ANIGAS, al fine di ridurre gli adempimenti a carico dei soggetti obbligati, ritiene inoltre opportuno prevedere l'invio del programma degli adempimenti solo una volta l'anno, nella versione in quel momento vigente, completo delle variazioni intervenute rispetto alla trasmissione precedente.

In merito a quanto proposto al par. 3 del Documento di consultazione ("Gestore di un sistema combinato") si condivide l'opportunità di adeguare le disposizioni del TIU in modo da rendere possibile la creazione di unico gestore combinato per le attività di tipo infrastrutturale, in coerenza con le disposizioni comunitarie.

In merito all'estensione delle limitazioni all'obbligo di separazione funzionale (par. 4 del documento di consultazione) si condivide l'opportunità di chiarire la formulazione del TIU in modo da consentire la gestione congiunta dell'attività di distribuzione di gas naturale con la distribuzione di gas diversi a mezzo reti.

In relazione all'orientamento di prevedere la separazione dell'attività di "vendita altri gas" dall'attività di distribuzione di altri gas gestita congiuntamente all'attività di distribuzione gas naturale (paragrafo 4.6 del DCO in oggetto) si osserva quanto segue.

Come evidenziato dalla stessa Autorità nel documento di consultazione (punto 4.1), è ragionevole consentire "la gestione congiunta (senza separazione funzionale) di attività tra loro sinergiche *"nei casi in cui tale gestione congiunta non faccia emergere problemi di conflitto di interesse (in primo luogo connessi alle possibili distorsioni che deriverebbero dall'assenza di separazione funzionale tra attività svolte in esclusiva, soggette a regolazione tariffaria, e attività libere)"*.

Problemi del tipo indicato non paiono sussistere nel caso di gestione congiunta dell'attività di distribuzione di gas naturale con quella di distribuzione e vendita di altri gas a mezzo reti, in particolare qualora quest'ultima attività sia marginale rispetto alla distribuzione di gas naturale.

Si propone pertanto di non prevedere un obbligo di separazione funzionale tra le attività di distribuzione di gas naturale e altri gas gestite congiuntamente e l'attività di vendita di altri gas tramite reti canalizzate, prevedendo – al più – un obbligo di separazione contabile qualora l'attività di vendita di altri gas non rivesta carattere di marginalità (attraverso l'individuazione di apposite soglie).

Ciò al fine di evitare un impatto organizzativo, e anche economico, sugli operatori senza alcun beneficio sul livello di competitività dei mercati.

Analogamente, per la gestione di altre infrastrutture a rete destinate all'erogazione di servizi diversi (ad esempio la gestione della rete idrica), si condivide la possibilità di consentire la gestione di tali infrastrutture congiuntamente all'attività di distribuzione di gas naturale, anche se l'introduzione dell'obbligo di separazione funzionale della relativa attività commerciale non sembra essere necessaria.

Anche in questi casi si propone, pertanto, di consentire la gestione di tali infrastrutture congiuntamente all'attività di distribuzione di gas naturale, senza introdurre obblighi di separazione funzionale della relativa attività commerciale qualora questa non sia ad oggi svolta in regime di libero mercato, prevedendo al più un obbligo di separazione contabile solo in corrispondenza di particolari soglie dimensionali, superiori ad un limite prefissato (quando, ad esempio, il servizio inerente l'ulteriore infrastruttura a rete sia fornito ad almeno 100.000 punti di riconsegna e/o di prelievo, in analogia a quanto già previsto dall'art. 7, comma 7.2 del TIU).